



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI: A) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO IN MERITO ALL'APPONTAMENTO CONGIUNTO E/O AL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI NEI PAESI DESTINATARI DELLA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO, FATTO A MONACO IL 17 FEBBRAIO 2024; B) ACCORDO DI GARANZIA (PROGETTO DI RIPRISTINO EMERGENZIALE DI CENTRALI IDROELETTRICHE) TRA IL GOVERNO DELL'UCRAINA, LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CON ALLEGATI, FATTO A MONACO IL 17 FEBBRAIO 2024; C) ACCORDO DI SUPPORTO AL PROGETTO E CESSIONE TRA LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CON RIFERIMENTO AL PROGETTO DI RIPRISTINO EMERGENZIALE DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE, CON ALLEGATI, FATTO A MONACO IL 17 FEBBRAIO 2024; D) DICHIARAZIONE DI ADESIONE TRA LA SOCIETA' PER AZIONI «UKRHYDROENERGO», IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO CONCERNENTE IL PROGETTO DI RIPRISTINO EMERGENZIALE DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE, FATTO A MONACO IL 17 FEBBRAIO 2024

Art. i

Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo

TERMINI E CONDIZIONI STANDARD

5 novembre 2021

Il presente documento riflette le politiche e le prassi della Banca e potrebbe essere, di volta in volta, soggetto a revisione

INDICE

ARTICOLO I - APPLICAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI STANDARD SEZIONE 1.01. APPLICAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI STANDARD SEZIONE 1.02. DIVERGENZE CON I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E I ACCORDI DI GARANZIA ARTICOLO II - RIFERIMENTI E INTESTAZIONI; DEFINIZIONI SEZIONE 2.01 INTERPRETAZIONE SEZIONE 2.02. DEFINIZIONI ARTICOLO III - EROGAZIONI; IMPEGNI DI RIMBORSO; INTERESSI E ALTRI ONERI; RIMBORSO SEZIONE 3.01. EROGAZIONI SEZIONE 3.02. IMPEGNI DI RIMBORSO CONDIZIONATI E INCONDIZIONATI SEZIONE 3.03. RIDISTRIBUZIONE SEZIONE 3.04. INTERESSI SEZIONE 3.05. COMMISSIONE DI DISPONIBILITA' E COMMISSIONE FRONT-END SEZIONE 3.06. PAGAMENTI DA PARTE DELLA MUTUATARIA SEZIONE 3.07. RIMBORSI ANTICIPATO SEZIONE 3.08. CANCELLAZIONE SEZIONE 3.09. INTERESSI DI MORA SEZIONE 3.10. COSTI DI UNWINDING SEZIONE 3.11. VALUTA, FORMA E DETERMINAZIONE DEI PAGAMENTI SEZIONE 3.12. COMMISSIONI E COSTI SEZIONE 3.13.

ALTERAZIONI DEL MERCATO ARTICOLO IV – REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SEZIONE 4.01. COOPERAZIONE E INFORMAZIONI SEZIONE 4.02. RESPONSABILITA' RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SEZIONE 4.03. APPALTI SEZIONE 4.04. CONTABILITA' DEL PROGETTO E REPORTISTICA ARTICOLO V – IMPEGNI FINANZIARI E OPERATIVI SEZIONE 5.01. NEGATIVE PLEDGE SEZIONE 5.02. REPORTISTICA ARTICOLO VI – IMPOSTE; LIMITAZIONI AI PAGAMENTI SEZIONE 6.01. IMPOSTE SEZIONE 6.02. LIMITAZIONI AL PAGAMENTO ARTICOLO VII – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE; ACCELERAZIONE DELLA SCADENZA SEZIONE 7.01. SOSPENSIONE SEZIONE 7.02. CANCELLAZIONE DA PARTE DELLA BANCA SEZIONE 7.03. IMPEGNO DI RIMBORSO INCONDIZIONATO NON SOGGETTO A SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE SEZIONE 7.04. OBBLIGHI DELLA MUTUATARIA E DEL GARANTE SEZIONE 7.05. CANCELLAZIONE DELLA GARANZIA SEZIONE 7.06. EVENTI DI ACCELERAZIONE DELLA SCADENZA ARTICOLO VIII – OPPONIBILITA'; RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SEZIONE 8.01. OPPONIBILITA' SEZIONE 8.02. OBBLIGHI DEL GARANTE SEZIONE 8.03. MANCATO ESERCIZIO DEI DIRITTI SEZIONE 8.04. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ARTICOLO IX – EFFICACIA; RISOLUZIONE SEZIONE 9.01. DATA DI EFFICACIA SEZIONE 9.02. CONDIZIONI SOSPENSIVE ALL'EFFICACIA SEZIONE 9.03. PARERE LEGALE SEZIONE 9.04. RISOLUZIONE PER MANCATA ENTRATA IN VIGORE SEZIONE 9.05. CESSAZIONE DEGLI EFFETTI PER ADEMPIMENTO ARTICOLO X – COMUNICAZIONI; RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI; MODIFICHE SEZIONE 10.01. COMUNICAZIONI SEZIONE 10.02. POTERE DI AGIRE SEZIONE 10.03. MODIFICHE SEZIONE 10.04. LINGUA INGLESE SEZIONE 10.05. SOTTOSCRIZIONE IN PIU' COPIE SEZIONE 10.06. DIVULGAZIONE

ARTICOLO I – APPLICAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI STANDARD

Sezione 1.01. Applicazione dei Termini e Condizioni Standard (a) Qualsiasi accordo della Banca avente ad oggetto un finanziamento, una garanzia o altra agevolazione finanziaria a favore di, o garantita da, un membro della Banca potrà prevedere che le parti di tale accordo accettino le disposizioni dei presenti Termini e Condizioni Standard. Nella misura in cui cio' sia previsto da tale accordo, i presenti Termini e Condizioni Standard si applicheranno ad esso con la stessa validita' ed efficacia che avrebbero ove integralmente riportate in esso. Nessuna revoca o modifica dei presenti Termini e Condizioni Standard sara' efficace in relazione a tale accordo, a meno che le parti di tale accordo non lo concordino. (b) Nell'eventualita' in cui: (i) il Contratto di Finanziamento sia sottoscritto tra la Banca e un membro della Banca, i riferimenti al "Garante", al "Accordo di garanzia" e al "Rappresentante Autorizzato del Garante" contenuti nei presenti Termini e Condizioni Standard non dovranno essere presi in considerazione; (ii) non vi sia un Accordo di Progetto, i riferimenti all'"Accordo di Progetto" contenuti nei presenti Termini e Condizioni Standard non dovranno essere presi in considerazione; e (iii) l'intero Progetto debba essere realizzato dalla Mutuataria, i riferimenti al "Soggetto del Progetto" contenuti nei presenti Termini e Condizioni Standard non dovranno essere presi in considerazione. Sezione 1.02. Divergenze con i Contratti di Finanziamento e i Accordi di garanzia Ove una disposizione di

un accordo di cui alla Sezione 1.01(a) fosse in conflitto con una disposizione dei presenti Termini e Condizioni Standard, prevarrà la disposizione di tale accordo.

Versione in vigore dal 7 novembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

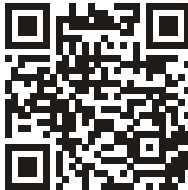
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024
Estremi	Legge 6 novembre 2024, n. 163
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-163-2024/art-i>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Societa' per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 · Art. i

la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Societa' per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 · Art. i

la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Societa' per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 · Art. i

